

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Con ricorso del 28.7.2025, parte attrice lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC in relazione al contratto di prestito finalizzato n.***798 a lei intestato, attesa la mancata ricezione dell'obbligatoria lettera di preavviso circa l'imminente segnalazione. Chiede, pertanto, la cancellazione delle segnalazioni oggetto di contestazione in ogni banca dati interessata e, in subordine, la restituzione delle spese legali sostenute «stante la complessità della materia trattata» che quantifica in € 200,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario rileva che il contratto di finanziamento n.**798, sottoscritto dal ricorrente, prevedeva il rimborso del capitale finanziato, pari ad € 34.850,01 in n. 36 rate mensili di importo pari ad € 535,73 ciascuna ed una *maxirata* finale di € 18.560,28; atteso l'inadempimento dell'obbligato al pagamento di diverse rate, inviava vari solleciti con l'espresso avviso che «in presenza dei presupposti di legge e di contratto» il nominativo sarebbe stato segnalato «come Sofferenza nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e nella Centrale Rischi della Banca d'Italia»; il preavviso deve considerarsi regolarmente comunicato, in conformità agli articoli 1334 e 1335 c.c., essendo stato recapitato al corretto indirizzo di residenza e consegnato al soggetto legittimato alla ricezione: nello

specifico la raccomandata del 30.11.2024 risulta ritirata dal figlio del ricorrente, in data 16.1.2025 alle ore 12:43 all'indirizzo risultante dal contratto, dalla carta d'identità e dal modulo di ricorso all'arbitro; produce sia la ricevuta di spedizione che l'avviso di ricevimento della raccomandata regolarmente consegnata. Aggiunge l'intermediario che la consegna della raccomandata a un familiare convivente presso la residenza del destinatario equivale, ad ogni effetto di legge, alla consegna al destinatario stesso. In tal senso, richiama il comma 2 dell'art. 139 c.p.c., ai sensi del quale, «se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace». Risulta, perciò, evidente che il ricorrente è sempre stato a conoscenza della propria situazione debitoria, che non ha mai contestato, oltre che della segnalazione e che il preavviso risulta regolarmente comunicato, con conseguente piena legittimità della successiva segnalazione nei SIC. Osserva, inoltre, che controparte non ha dimostrato (né ipotizzato) alcun danno, né il relativo nesso eziologico, «essendosi limitata a narrare dei fatti (in modo parziale e strumentale) ed a porne le conseguenze a carico dell'esponente, in maniera del tutto inspiegabile ed arbitraria, contravvenendo così al fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c.». Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama quanto già affermato nel ricorso introduttivo, chiarendo che anche in questa sede l'intermediario omette di allegare la prova «certa, inequivocabile e documentale» dell'effettivo invio e dell'avvenuta ricezione da parte del cliente (presso la sua residenza) del preavviso di segnalazione inerente al primo ritardo nei pagamenti; nel dettaglio, la convenuta si è limitata a depositare una mera missiva (del 30.11.2024) inviata al debitore mediante racc.ta r/r e contenente la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con la relativa ricevuta di consegna del 16.1.2025; la comunicazione risulta sfornita del necessario *bar code* univoco che doveva riportare l'identica sequenza numerica (n. 20067110240124122) indicata nell'attestato di consegna della raccomandata, necessario per il corretto ed inequivocabile abbinamento di tale missiva con il *tracking* postale della predetta ricevuta di consegna; pertanto, «è praticamente impossibile poter abbinare con assoluta sicurezza tale missiva con l'avviso di consegna depositato dalla controparte specie se tra la data della comunicazione (30.11.2024) e quella della sua asserita ricezione (16.1.2025) è intercorso più di un mese di tempo»; si tratta, inoltre, di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (con la quale il creditore informa il debitore, a fronte di un inadempimento, della perdita del diritto a pagare il debito ratealmente e richiede il pagamento immediato dell'intero importo residuo in un'unica soluzione) non svolgendo la funzione tipica di preavviso di segnalazione; tale comunicazione, peraltro, è stata inoltrata al cliente dopo il mancato pagamento di tre rate; alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, allo stato attuale, non è dato evincere in maniera incontrovertibile l'avvenuto ricevimento del primo preavviso da parte del cliente originatosi dal verificarsi del primo insoluto; aggiunge che la richiesta di rifusione delle spese legali, da calcolare in € 300,00, è giustificata dalla sproporzione esistente nel rapporto tra il cliente-consumatore e la banca e dalla complessità della materia affrontata. Richiama, in tema, la decisione del Collegio di Roma n. 8262/2025.

In sede di controrepliche, la resistente, oltre a ribadire quanto già allegato, sostiene che il *bar code* era indicato sulla busta della raccomandata consegnata al ricorrente ed è quindi in possesso di quest'ultimo. In ogni caso, allega dichiarazione dell'operatore che ha curato la consegna della raccomandata, il quale conferma che il *bar code* è quello della cartolina già allegata. Quanto alla richiesta di spese legali, rileva che quello allegato è un «mero preavviso di fattura», non valido ai fini fiscali, che non proverebbe alcun pagamento del ricorrente al proprio legale.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede al Collegio, «in via pregiudiziale, di intimare l'intermediario a provvedere alla cancellazione del nominativo da tutti gli archivi SIC di riferimento; in via subordinata, di condannare l'intermediario. Stante la complessità della materia trattata, che ha obbligato [il ricorrente] a farsi assistere da un professionista legale, si chiede la

refusione delle spese legali quantificate in € 200,00». In sede di repliche, egli precisa la domanda, quantificando le spese legali in € 300,00 e aggiungendo la richiesta di rimborso delle spese di procedura per € 20,00. Dal canto suo, l'intermediario chiede che «siano respinte la domande del ricorrente perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate».

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate presso i SIC ai suoi danni e scaturenti dal prestito n.***798. È in atti la relativa richiesta di finanziamento e il *report* «metti in conto» che contiene il dettaglio delle informazioni creditizie presenti sul SIC di CRIF, da cui emerge: (a) alla data di ultimo aggiornamento (aprile 2025) la posizione correlata al finanziamento n.***798 presenta un numero massimo di rate segnalate pari a 1; (b) la prima segnalazione di ritardo di pagamento risultante dalla visura (concernente n. 1 rata), risale a novembre 2024. Il ricorrente sostiene che le segnalazioni sono illegittime per mancata ricezione del preavviso e ne chiede pertanto la cancellazione. Non domanda il risarcimento del danno ma le sole spese legali.

Il ricorrente, che è persona fisica, contesta il mancato rispetto delle garanzie procedurali, che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione negativa (presupposto formale). In base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. In particolare, l'intermediario deve dimostrare la ricezione del preavviso, in quanto atto recettizio. Tuttavia, nel farlo potrà ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. L'intermediario dichiara di aver trasmesso alla parte ricorrente il depositato preavviso di segnalazione, datato 30 novembre 2024, in modalità cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorrente contesta che quella depositata sia una mera comunicazione di decadenza dal beneficio del termine: in realtà, pur trattandosi di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine come indicato anche nell'oggetto, la missiva - che reca l'indicazione del numero del contratto - contiene l'avvertimento circa la possibile registrazione nei SIC in caso di mancata regolarizzazione dei pagamenti.

È in atti la ricevuta che attesta la consegna della missiva al figlio del ricorrente in data 16.1.2025. Sulla validità di una consegna effettuata a tale soggetto cfr. Cass. n. 615 del 19.1.1995: «sulla base di tali risultanze, il secondo giudice correttamente ha ritenuto rituali le due notificazioni fatte oggetto della censura, in quanto eseguite in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 139 c.p.c. Tale norma, nel disciplinare la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, prescrive che, se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. La elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte ha chiarito che l'espressione "persona di famiglia", che figura nell'art. 139 c.p.c., deve essere intesa relativamente in senso ampio, poiché verrebbe, altrimenti, ad urtare contro il quadro generale del sistema che, nell'ordine delle gerarchie, giunge fino a ritenere regolare la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna dell'atto ad un vicino che accetti di riceverlo. Naturalmente è fatto salvo, per l'intimato che assuma di non avere ricevuto l'atto, la possibilità di provare che la presenza del familiare in casa era del tutto occasionale. Nel caso di specie è stato evidenziato dalla sentenza impugnata che i coniugi (...) non hanno dato alcuna prova, il cui onere è a loro carico, che la presenza, in casa dei notificandi, delle due persone di famiglia, che hanno ricevuto l'una (la nuora) il piego relativo all'atto di citazione, e l'altra (la cognata) la copia dell'ordinanza, sia stata del tutto occasionale».

La ricevuta reca il numero del contratto e un indirizzo di destinazione coincidente con quello dichiarato in sede contrattuale, oltre che con quanto indicato sulla carta d'identità e nel modulo di ricorso ABF.

Il ricorrente rileva che la lettera sarebbe sfornita del *bar code* univoco che doveva riportare l'identica sequenza numerica (n. 20067110240124122) indicata nell'attestato di consegna della raccomandata, necessario per l'inequivocabile abbinamento di tale missiva con il *tracking* postale. L'intermediario allega alle controrepliche dichiarazione dell'operatore che ha curato la consegna della raccomandata, il quale conferma che il *bar code* della raccomandata è quello della cartolina allegata.

Risulta quindi avvenuta correttamente la consegna del preavviso, sulla cui carenza si fondava il ricorso che non può essere accolto.

Quanto alle spese legali, parte ricorrente ne chiede il rimborso, quantificandole in sede di repliche in € 300,00; il procuratore ha allegato la fattura pro-forma, nella quale si precisa che la fattura vera e propria sarà emessa al momento del pagamento. Con la decisione n. 4580/2025, il Collegio di coordinamento ha qualificato la domanda di rimborso delle spese legali come domanda risarcitoria, subordinandone l'accoglimento a una serie di presupposti che qui non si ritengono sussistenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE